



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO Personale: Trattamento Giuridico

Numero 83 Settoriale del 17/06/2025

Numero 449 Reg. Generale del 17/06/2025

OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. AL DIPENDENTE MATR. 77

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di GIUGNO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 1. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI DEMOGRAFICI - Servizio Personale: Trattamento Giuridico:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

con nota acquisita al prot. 17439 del 15.11.2024 il dipendente matr.77 richiedeva l'emissione del provvedimento autorizzativo per ammissione alla fruizione del periodo continuativo di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 151/2001 , con DECORRENZA: dal 01 gennaio 2025 e SCADENZA al 30 giugno 2025;

con determinazione n. 826/2024 lo scrivente ufficio autorizzava il dipendente, per l'effetto di quanto ivi esaurientemente rappresentato, alla fruizione del beneficio di cui al punto precedente per il periodo 1 gennaio- 30 giugno 2025;

Considerato che il dipendente in commento ha chiesto l'emissione di ulteriore provvedimento autorizzativo per la fruizione del periodo continuativo di congedo straordinario retribuito al fine di prestare assistenza a familiare portatore di handicap permanente in situazione di accertata gravità ai sensi dell'art. 42 del Decreto legislativo 151/2001 e ss.mm.ii. (le cui generalità sono conservate in atti) con decorrenza dal 01 luglio 2025 e scadenza: al 31 dicembre, giusta nota prot. n. 7214 del 30.04.2025;

Esaminato il Decreto Legislativo 151 del 26 marzo 2001 il quale ai seguenti commi dell'art. 42, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) del d. lgs. N. 119 del 2011 così dispone:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza..... OMISSIS

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53

Viste :

- La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1 esplicativa delle modifiche apportate alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza a persone con disabilità dal d. lgs 119/2011;
- la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità";
- La circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013 avente ad oggetto "Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave."

Tenuto conto che, ai fini della sussistenza del diritto, l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge;

Dato atto che il dipendente di che trattasi – **già autorizzato** alla fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 giusta determinazione n. 324/2023 - sta fruendo, senza soluzione di continuità, del congedo di che trattasi a far data 1 gennaio 2025, in forza del succitato provvedimento n. 826/2024;

VISTO il verbale della "Commissione Medica per gli accertamenti degli stati di handicap" – integrata ai sensi dell'art. 20 della legge 102 del 2009 - redatto in data 4.5.2023 ai sensi legge n. 104/92, conservato agli atti d'ufficio e non allegato perché contenente dati sensibili, nel quale è espresso il giudizio di sussistenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della predetta legge – **non soggetto a revisione** ;

PRECISATO che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;

ACCERTATO, sulla scorta delle dichiarazioni rese e certificazioni prodotte, che sussistono le condizioni richieste dalla normativa per la proroga del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del d. lgs n. 151/2011 avanzata dal dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune matr. 77 dal 1.07.2025 sino al 31.12.2025 senza soluzione di continuità ;

TENUTO CONTO che l'art. 74, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022 dispone: "2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: (...) c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile";

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1.DI ACCOGLIERE la richiesta prot. n. 7214 del 30.04.2025 del dipendente matr.77 e, conseguentemente, concedere la proroga del congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, al fine di prestare assistenza a familiare portatore di handicap permanente in situazione di accertata gravità, dal 1.07.2025 sino al 31.12.2025, senza soluzione di continuità, per le ragioni meglio specificate nella parte motiva del presente provvedimento;

2. DARE ATTO che ai sensi del comma 5 – quinquies dell' art. 42 del D. Lgs. n.151 del 2001 i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamento di fine servizio, ma essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità;

3 DARE ATTO che al predetto dipendente spetta l'indennità dell'ultima retribuzione con il riferimento delle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; L'indennità e la

contribuzione figurativa spettano fino all'importo complessivo individuato dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 per il congedo di durata annuale e rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

4. **DI PRECISARE** che il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni e/o dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza de qua , quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione;

5. **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria da parte del responsabile del Settore economico – finanziario;

6.**DI TRASMETTERE** copia del presente atto al dipendente interessato al Responsabile del settore economico finanziario per gli adempimenti di competenza;

7. **DI DARE ATTO** che per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia, alle relative norme di attuazione e al vigente CCNL Comparto Funzioni locali .

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 954

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 18/06/2025 al 03/07/2025
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.